

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 31 dicembre 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'anno 2017 sono indicati in ultima pagina.

Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2016 e, conseguentemente, cesserà l'invio della Gazzetta agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2017 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della Gazzetta.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 27.

Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario pag. 1

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 28.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie pag. 11

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 29.

Sistema di Certificazione regionale pag. 12

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 27.

Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.

REGIONE SICILIANA
 L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6,

comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, come determinata dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, in 212.150 migliaia di euro annui. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di partecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente;”;

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è soppressa.

3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, è autorizzata per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

6. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.”.

7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente.

8. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata al comune di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

9. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 1.595 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

11. All'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole “anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole “anni 2016, 2017 e 2018” e le parole “eser-

cizi finanziari 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole “esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019”;

b) al comma 8 il periodo “sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.”. All'Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 2.

Dotazioni organiche Città metropolitane e liberi Consorzi comunali

1. La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014.

Art. 3.

Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo

periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 31 dicembre 2017 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscriverne in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5."

16. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.. Le assunzioni di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza. Il personale assunto ai sensi del presente comma conserva il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate

annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una *long list* pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/riciesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18 definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

22. I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti.

Art. 4.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l'esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell'accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 5.

Interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento

1. Le misure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, già percettori del reddito minimo di inserimento, è autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, un'indennità onnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 del sussidio di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari

al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 9.400 migliaia di euro annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede per il triennio 2017-2019 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G (Missione 15, Programma 1, capitolo 712402) della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, che è rideterminata per ciascuno degli esercizi 2018-2019 in 9.400 migliaia di euro.

Art. 6.

Tutele per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP"

1. Le misure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP".

2. Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci."

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 29.463 migliaia di euro annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 3, che è incrementata, per il biennio 2017-2018, dell'importo annuo di 463 migliaia di euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE	2017	2018	Oneri annui a decorrere dal 2019	Anno terminale
Art. 1 comma 1 – Disposizioni in materia di autonomie locali - Comuni			212.150.000,00	2019
Art. 3, commi 12 – Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario – autonomie locali (cap. 191310)	181.900.000,00	181.900.000,00	0,00	
Art. 3, commi 12 – Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario – altri enti (cap. 313319)	8.158.000,00	8.158.000,00	0,00	
Art. 3, commi 12 – Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario – Regione	27.425.000,00	27.425.000,00	0,00	
Art. 3, commi 10, lettera b) – Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario	6.511.000,00	6.511.000,00	0,00	
Art. 3, comma 21 – Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario	0,00	0,00	226.700.000,00	2038
Art. 4, commi 1, 2 e 3 – Disposizioni in materia di lavori socialmente utili (cap. 313318)	36.362.000,00	36.362.000,00	36.362.000,00	2021
Art. 4, comma 5 - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	2019
Art. 5 – Cantieri di servizio già percettori del reddito minimo di inserimento (cap. 712402)	0,00	2.700.000,00	9.400.000,00	2021
Art. 6 – Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex Pip"	463.000,00	463.000,00	29.463.000,00	2021
TOTALE	262.469.000,00	265.169.000,00	515.725.000,00	

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge per il biennio 2017-2018, riepilogati al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione delle spese e le nuove entrate riepilogate nella seguente tabella:

COPERTURE FINANZIARIE	2017	2018	2019
Tab. A – Fondo globale di parte corrente – cap. 215704 – accantonamento 1001	8.291.888,77	0,00	0,00
Tab. A – Fondo globale di parte corrente – cap. 215704 – accantonamento 1002	1.678.000,00	26.645.000,00	0,00
Tab. A – Fondo globale di parte corrente – cap. 215704 – accantonamento 1005	97.674.000,00	97.674.000,00	0,00
Riduzione autorizzazione di spesa l.r. 3/2016, art. 23, comma 3 – capitolo 215746	90.777.964,79		0,00
Riduzione autorizzazione di spesa l.r. 3/2016, art. 7, comma 2 – capitolo 191301	0,00	112.850.000,00	
Art. 3, comma 9 – Abrogazione art. 27, commi 8 e 9, l.r. 3/2016	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Entrate derivanti da innovazioni normative in materia di SPLIT PAYMENT – cap. 1203 art. 99	36.047.146,44	0,00	0,00
Entrate di cui all'art. 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto	0,00	0,00	515.725.000,00
TOTALE	262.469.000,00	265.169.000,00	515.725.000,00

3. Agli oneri per l'anno 2019, riepilogati al comma 1, ed agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2020 derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 21, pari a 226.700 migliaia di euro annui dal 2020 al 2038, e dagli articoli 4, 5 e 6, pari a 75.225 migliaia di euro annui per gli anni 2019-2021, si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Negli stati di previsione delle entrate e delle spese per il triennio 2016-2018 sono introdotte rispettivamente le variazioni di cui alle allegate tabelle A e B, derivanti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2016.

CROCETTA

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

LANTIERI

*Assessore regionale
per l'economia*

BACCEI



Tab. A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

TI TO LO	TI PO LOG IA	C AT E G O RI A	A M M I N E	R U B R I C A	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI			NOMEN CLATOR E
							2016	2017	2018	
1	103	1	4	3	1023	IMPOSTA SUI REDDITI GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	-	-	-	Art. 7, c. 2
1	104	1	4	3	1203	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	-	36.047.146,44	-	Art. 7, c. 2
TOTALE ENTRATA							-	36.047.146,44	-	

Visto: CROCETTA

Tab. B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MI SS IO NE	PR OG RA M MA	TI TO LO	A M M I N E	R U B R I C A	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI		NOMEN CLATOR E
							2 0 1 6	2017	
18	1	1	7	3	191301	COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN FAVORE DEI COMUNI.	- 6.800.000,00	- 118.850.000,00	Art. 1, c. 1
18	1	1	7	3	191322	(NUOVA ISTITUZIONE) CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE ISOLE MINORI PER LE SPESE DI TRASPORTO DEI RIFIUTI VIA MARE	6.000.000,00	6.000.000,00	Art. 1, c. 7
18	1	1	6	3	313322	(NUOVA ISTITUZIONE) CONTRIBUTO AL COMUNE DI LIPARI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI EX PUMEX	800.000,00	-	Art. 1, c. 8
18	1	1	7	3	191320	(NUOVA ISTITUZIONE) FONDO PER GARANTIRE LA QUOTA COMPLEMENTARE A CARICO DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015, PER LA PROROGA E LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.	6.511.000,00	6.511.000,00	Art. 3, c. 9 lett b)

COPIA
NOI

18	1	1	7	3	191310	(MODIFICA DENOMINAZIONE) FONDO STRAORDINARIO PER COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DELLE AUTONOMIE LOCALI DERIVANTI DALL'ABROGAZIONE DELLE NORME RECANTI MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, NONCHE' PER LE MISURE DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 0/2016	181.900.000,00	181.900.000,00	Art. 3, c. 11
15	3	1	6	3	313319	(MODIFICA DENOMINAZIONE) FONDO STRAORDINARIO PER COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ABROGAZIONE DELLE NORME RECANTI MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, NONCHE' PER LE MISURE DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 0/2016	8.158.000,00	8.158.000,00	Art. 3, c. 11
20	3	1	7	2	111706	FONDO DA UTILIZZARSI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER GLI ESERCIZI 2017 E 2018.	- 28.000.000,00	- 28.000.000,00	Art. 3, c. 8
11	1	1	7	2	116012	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI ASSICURARNE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE)	9.149.000,00	9.149.000,00	Art. 3, c. 11
1	10	1	7	2	108006	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE).	6.060.000,00	6.060.000,00	Art. 3, c. 11
1	10	1	7	2	108539	SPESE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA, GLI ASSESSORATI DELLA REGIONE, IL COMANDO CORPO FORESTALE E IL DIPARTIMENTO AZIENDA FORESTE DEMANIALI, O PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA.	300.000,00	300.000,00	Art. 3, c. 11
11	1	1	1	4	116528	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI ASSICURARNE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	20.000,00	20.000,00	Art. 3, c. 11
1	10	1	7	2	109001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 A CARICO DELLA PRESIDENZA E DEGLI ASSESSORATI REGIONALI. (SPESE OBBLIGATORIE)	1.425.000,00	1.425.000,00	Art. 3, c. 11
1	10	1	7	2	108148	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. (SPESE OBBLIGATORIE)	1.300.000,00	1.300.000,00	Art. 3, c. 11

COPIA
NO

1	10	1	7	2	108118	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. (SPESE OBBLIGATORIE)	7.611.000,00	7.611.000,00	Art. 3, c. 11
1	10	1	7	2	212031	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REG	1.560.000,00	1.560.000,00	Art. 3, c. 11
18	1	1	4	2	215754	(NUOVA ISTITUZIONE) FONDO PER GARANTIRE I PERCORSI DI STABILIZZAZIONE E LE MISURE DI FUORIUSCITA DEI SOGGETTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 0/2016.	-	-	Art. 3, c. 20
15	3	1	6	3	313318	SPESE PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17.	36.362.000,00	36.362.000,00	Art. 4, c. 1-3
18	1	1	7	3	191321	(NUOVA ISTITUZIONE) TRASFERRIMENTI AI LIBERI CONSORZI COMUNALI PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004, N. 17.	1.650.000,00	1.650.000,00	Art. 4, c. 5
15	1	1	6	3	712402	SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DIRETTA DI CANTIERI DI SERVIZI IN FAVORE DI COMUNI DELLA SICILIA DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237.	-	2.700.000,00	Art. 5
12	4	1	6	3	183799	FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO".	463.000,00	463.000,00	Art. 6
20	3	1	4	2	215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI. (EX CAP. 21257)	-107.643.888,77	- 124.319.000,00	Art. 7, c. 2
20	3	1	4	2	215746	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9	- 90.777.964,79	-	Art. 7, c. 2
TOTALE SPESA							36.047.146,44	-	

Visto: CROCETTA

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1278

«Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.»

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) il 22 dicembre 2016.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 22 dicembre 2016.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 288 del 22 dicembre 2016, n. 289 del 27 dicembre 2016 e n. 290 del 27 dicembre 2016.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 289 del 27 dicembre 2016.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 346 del 27 dicembre 2016.

Esitato per l'Atula nella seduta n. 290 del 27 dicembre 2016.

Relatore: Giovanni Panepinto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 398 del 27 dicembre 2016 e n. 399 del 28 dicembre 2016.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 399 del 28 dicembre 2016.

(2016.52.3154)091

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 28.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Disposizioni finanziarie

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016 nonché secondo le note di variazioni di cui alla presente legge e alla delibera legislativa "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 le parole "Per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2015".

3. Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo

economico-patrimoniale, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti prefissati con legge per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando l'entrata e la spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2016, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2016, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Norme in materia di spesa comunitaria

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dopo le parole "domanda di proroga" e dopo le parole "la proroga al" le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2017".

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2016, dopo le parole "rispettivamente al" le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2017".

3. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

“3. Le proposte concernenti i programmi generali di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre Commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.”.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2016.

CROCETTA

Assessore regionale
per l'economia

BACCEI

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1279

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2017».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) il 22 dicembre 2016.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 22 dicembre 2016. Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 345 del 22 dicembre 2016 e n. 346 del 27 dicembre 2016.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 346 del 27 dicembre 2016.

Relatore: Vincenzo Vinciullo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 398 del 27 dicembre 2016 e n. 399 del 28 dicembre 2016.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 399 del 28 dicembre 2016.

(2016.52.3155)017

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 29.

Sistema di Certificazione regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema di Certificazione regionale

1. La Regione siciliana, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è 'ente pubblico titolare' della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque

acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.

2. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle conseguenti norme secondarie di attuazione, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.

3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e *standard* minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione. Il Sistema di certificazione regionale assume, come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8.

4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale individua gli enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.

5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, definisce le modalità di attuazione e individua gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno inclusi i Centri per l'Impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.

6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui al presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2016.

CROCETTA

Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale

MARZIANO

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1269

«Sistema di certificazione regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale (Marziano) il 13 dicembre 2016.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 14 dicembre 2016.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 359 del 20 dicembre 2016.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 359 del 20 dicembre 2016.

Relatore: Marcello Greco.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 395 del 21 dicembre 2016 e n. 399 del 28 dicembre 2016.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 399 del 28 dicembre 2016.

(2016.52.3156)008

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Seniorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/0.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2017

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni. In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione